

STATUTO

ASSOCIAZIONE BANDISTICA
Ss. NAZARO e CELSO APS
VERANO BRIANZA (MB)

ART. 1: Denominazione e sede

Con atto del 22/11/2008 è stata costituita l'Associazione denominata "**Associazione Bandistica santi Nazaro e Celso**", con sede legale in Verano Brianza (MB), via della Chiesa n.7.

Modifiche della sede all'interno del comune di Verano Brianza non costituiscono variazione statutaria; permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

La durata dell'associazione è illimitata in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ART. 2: Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3: Finalità e Attività

1. L'associazione, apartitica e aconfessionale, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) riunire coloro che amano ed apprezzano le tradizioni musicali bandistiche;
- b) promuovere e diffondere la cultura e l'educazione musicale nel territorio;
- c) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- d) svolgere attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- e) collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- f) partecipare a bandi pubblici o privati per l'organizzazione di corsi di musica specifici o altre attività orientate alla divulgazione della cultura musicale;
- g) svolgere attività musicale di gruppo, al fine di coinvolgere i soci nel miglioramento continuo delle proprie capacità musicali e di preparare future esibizioni;
- h) presenziare musicalmente a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- i) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- j) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- k) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- l) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- m) organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei Soci;
- n) gestire la riqualificazione di locali inutilizzati al fine esclusivo di utilizzo per gli scopi fino qui elencati.

4. L'associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa, anche e soprattutto in collaborazione con gli Enti locali pubblici o privati, e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
 - c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4: Adesione all'associazione

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, accettando il presente Statuto e i Regolamenti interni nella loro interezza.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e a valle del pagamento della quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota sociale è annuale, intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5: Diritti e doveri dei Soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto di:
 - a) di partecipare alle assemblee e, se maggiorenne esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
 - b) di presentare, se maggiorenne, la propria candidatura agli organi sociali e può essere eletto negli stessi;
 - c) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) di partecipare alle attività svolte dall'associazione;
 - e) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - f) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 24;
 - g) di recedere in qualsiasi momento
3. I soci hanno il dovere di:
 - a) a partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
 - b) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- d) a rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- e) a non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

ART. 6: Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni dagli organi sociali, o colui che danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 giorni. Da tale decisione l'interessato può fare ricorso all'Assemblea dei Soci tramite raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7: Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
2. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. A tali volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.
5. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. Al fine di svolgere le proprie attività istituzionali, l'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 8: Gli organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
2. Fatta eccezione dell'Organo di Controllo, le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9: L'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato, se maggiorenne, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altra persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. I soci minorenni possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, tale diritto può altresì essere esercitato da un genitore del minore.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.10: Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria :
 - a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - c) Approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - d) Elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) Revoca il Presidente su proposta presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno 1/5 degli Associati;
 - f) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- j) Delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, o sui provvedimenti di espulsione dalla stessa.
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) Delibera lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni sociali ai sensi dell'Art. 33
- n) Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART.11: Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 08 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico ai recapiti risultanti dal Libro dei Soci. La convocazione è validamente effettuata anche con l'esposizione nei locali dell'Associazione della delibera di convocazione.
2. L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o da delibera del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno della seduta, specificando se la convocazione sia fatta in via ordinaria o straordinaria.

ART.12: Nature delle Assemblee e dei *quorum* costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. È convocata in via ordinaria per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j); in via straordinaria per le deliberazioni di cui all'articolo 10, comma 1 lettere k), l), m) ed n).
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da effettuarsi anche nel medesimo giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi anche nel medesimo giorno, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
5. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

6. L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed anche l'espressione del voto può essere fatta per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
8. Nessuno Socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.
9. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone dei Soci e le elezioni dei candidati alle diverse cariche sociali che avvengono sempre a scrutinio segreto. Le votazioni possono svolgersi anche in maniera telematica, secondo le modalità definite da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
10. In considerazione della specialità della materia oggetto di votazione, il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta, che siano esclusi dall'espressione del suffragio quanti siano soci da meno di tre mesi.

ART. 13 il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha la funzione di governare l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Tale organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 e massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente ma possono ottenere il rimborso di spese effettuate per l'espletamento della loro funzione.
4. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Nel caso di perdita dei requisiti o abbandono di uno dei Consiglieri viene nominato sostituto il primo dei non eletti dall'ultima elezione che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica..
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

ART. 14 Competenze del Consiglio Direttivo

1. In particolare, tra gli altri compiti, spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) amministrare l'associazione;
 - b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;

- c) eleggere il Presidente fra i suoi componenti;
- d) nominare/revocare il Vice Presidente fra i suoi componenti su proposta del Presidente;
- e) nominare/revocare il Segretario che può essere scelto anche tra le Persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
- f) nomina/revoca il Direttore Artistico (Maestro)
- g) nominare/revocare, sentito il parere del Direttore Artistico, il Vice Maestro o Capo Banda;
- h) gestire la contabilità e predisporre la bozza di bilancio consuntivo e il rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e Urgenza;
- k) su richiesta del Direttore Artistico autorizza la costituzione della Commissione Artistica e ne nomina un membro;
- l) predisporre, in collaborazione con il Direttore Artistico, il programma sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, l'attività può essere demandata alla Commissione Artistica per la definizione dello stesso, pur rimanendo in carico al Consiglio la verifica e l'approvazione finale;
- m) nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- o) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- p) effettuare degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- q) disciplinare l'ammissione degli associati;
- r) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- s) deliberare circa eventuali esclusioni dall'associazione;
- t) redigere e approvare i Regolamenti dell'Associazione;
- u) deliberare le quote associative annue;
- v) selezionare i candidati e scegliere il Direttore Artistico del Corpo Musicale e eventuali collaboratori;
- w) elaborare l'eventuale programma ricreativo culturale dei Musicanti;
- x) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- y) provvedere ad avanzare le opportune richieste di sovvenzionamenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia, agli Enti locali e a quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità del Corpo Musicale;
- z) deliberare ogni modifica per il migliore funzionamento della Scuola di Musica;
- aa) deliberare circa i rapporti con gli Allievi e stabilire annualmente la retta di frequenza alla Scuola;
- bb) deliberare circa l'acquisto di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Musicale.

- cc) fissare le date dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il relativo ordine del giorno;
- dd) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea;
- ee) proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie per migliorarne la funzionalità;
- ff) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- gg) ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

ART. 15 Convocazioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata via email o altro strumento di comunicazione elettronico. In caso di urgenza tale convocazione può essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o altri Soci senza diritto di voto.
6. I Soci possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di parola, salvo che non siano espressamente richiesti di intervenire. Non è mai concesso loro il diritto di voto.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non è ammesso il voto per delega.
8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone dei singoli Soci, ovvero quando due Consiglieri richiedano il voto segreto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se la parità consegue a voto segreto, essa equivale ad un voto contrario.
9. Una volta scaduto il mandato consiglieri rimangono in carica finché non vengono sostituiti con nuova elezione dall'Assemblea.
10. Di ogni seduta del consiglio deve essere redatto un verbale ad opera del Segretario ovvero, in mancanza, del più giovane componente del Consiglio, escluso chi presiede la seduta. Tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta ed è inserito nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 16 Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per cessazione dei requisiti o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.
5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica la prima seduta successiva.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione o revoca del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce fino a nuova elezione da effettuarsi entro 30 giorni e dopo aver reintegrato il Consiglio come da Art. 13 comma 5.

ART. 18 Il Segretario

1. Il Segretario, nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, o tra gli Associati o esterni, cura:
 - a) il recapito degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio;
 - c) la corrispondenza dell'Associazione, procedendo alla sua rubricazione e distribuzione;
 - d) la tenuta dei Libri sociali definiti nell'art. 22. Controfirma tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) la tenuta del libro dei beni sociali;
2. Il Segretario partecipa attivamente alle sedute del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto se non Consigliere.
3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo

ART. 20 L'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 per le funzioni di:
 - a) vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 Il Direttore Artistico

1. Il "Maestro" Direttore Artistico è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Maestri candidati, tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane per un periodo di tempo interminato.
2. Può essere scelto sia tra i Soci dell'Associazione che i non Soci ed è membro consultivo del Consiglio Direttivo.
3. Egli dirige il Corpo Musicale ed è responsabile dell'attività artistica dell'Associazione, inclusa la Scuola di Musica. È suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo, con cui sceglie il repertorio musicale annuale.
4. Propone al Consiglio Direttivo
 - a) nuove iniziative e programmi futuri;
 - b) l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione di quelli in dotazione;
 - c) rapporti con altri Corpi Musicali;
 - d) elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;
 - e) il passaggio da Allievo ad Effettivo per riconosciuta idoneità, sentito il parere del Maestro di Strumento;
5. Esprime il parere sulla candidatura di Vice Maestro o Capo Banda, che lo sostituisce in sua assenza o su sua delega nelle prove o servizi, il Vice Maestro è responsabile della disciplina del Corpo Musicale durante i concerti ed i servizi in pubblico.
6. Con il consenso del Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati.
7. Con il consenso del Consiglio Direttivo può costituire una Commissione Artistica sia per un singolo evento o per un periodo determinato e la presiede.
8. Il Maestro è revocato dall'incarico dall'Assemblea a seguito di ratifica della deliberazione del Consiglio Direttivo.
9. Il Maestro, qualora non socio, ha il diritto a partecipare alle Assemblee Associative ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire, su richiesta del Presidente, sulle questioni meramente tecniche e musicali, ma senza diritto di voto. Nel caso il Maestro sia socio, avrà gli stessi diritti/doveri di tutti soci ma non potrà partecipare alle discussioni che riguardano valutazioni/decisioni in merito al suo ruolo nell'associazione.

ART. 23 La Commissione Artistica

1. La Commissione Artistica viene nominata dal Consiglio Direttivo su richiesta del Direttore Artistico.
2. Ha durata limitata dal singolo evento fino a un anno.
3. Il numero di componenti della Commissione Artistica è costituita da 3 Soci, uno nominato dal Consiglio Direttivo e i rimanenti indicati dal Direttore Artistico.
4. Il Direttore Artistico ne presiede i lavori.
5. Gli scopi della Commissione Artistica sono:
 - a) Definire e proporre il programma per la stagione al Consiglio;
 - b) Definire il programma artistico degli eventi;
 - c) Individuare le necessità di contributi di musicanti esterni all'associazione;
 - d) Individuare le necessità di attrezzature per il migliore svolgimento di un evento.
6. La Commissione dovrà tener conto di quanto al punto 5 delle indicazioni approvate dall'Assemblea.
7. Quanto definito nell'ambito della Commissione Artistica sarà proposto al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART. 24 La scuola di Musica

1. Al fine di perseguire gli obiettivi sociali di cui all'articolo 3 è stata creata e viene gestita una Scuola di Musica denominata "Art & Musica", ove avvicinare gli studenti alla musica, sia attraverso la pratica strumentale che impartendo le necessarie nozioni di teoria e solfeggio.
2. Per consentire agli Allievi di sperimentare l'esecuzione musicale d'insieme, è costituita in seno alla Scuola di Musica una Junior Band. Il passaggio dalla qualifica di Allievo semplice a membro della Junior Band è stabilito dal Maestro di Strumento, sentito il Maestro Direttore della Junior Band.
3. Il Direttore Artistico è responsabile della definizione delle linee guida artistiche di gestione della Scuola di Musica insieme al Maestro Referente da lui nominato tra i vari Maestri della scuola stessa.
4. Il Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività della scuola e della junior band in quanto parte integrale dell'Associazione. A tal fine può identificare e nominare un socio dell'Associazione, non necessariamente componente del Consiglio Direttivo, come referente per le relazioni con la Scuola di Musica della quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo. Nella sua funzione di referente ha la funzione di relazionarsi con i Maestri per la definizione dei calendari e conseguente programmazione dell'utilizzo delle aule. Svolge inoltre, anche coadiuvato dal Segretario, le funzioni di Segreteria della Scuola di Musica.
5. Quanto non disposto nel presente Titolo è disciplinato dal Regolamento della Scuola di Musica, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'articolo 14. La modifica del Regolamento non comporta obbligo di revisione statutaria.

ART. 25 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo se istituito;
 - e) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti dal Consiglio Direttivo tramite il Segretario, mentre quanto alla lettera d) è tenuto dall'organo al quale il libro si riferisce.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali su richiesta inviata al Presidente, al Segretario o al Consiglio Direttivo, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 26 Risorse economiche e Patrimonio

1. Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali degli associati e di terzi,
 - c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche,
 - d) donazioni, eredità e legati;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - h) rimborsi da convenzioni;
 - i) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione, materiali o immateriali, devono essere registrati in un apposito registro con indicazione del luogo dove sono custoditi e/o la persona che ne ha la custodia e l'uso.

ART. 27 Bilancio

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Le scritture contabili e il bilancio dell'associazione è annuale ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio.
4. Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il giorno 30 del quarto mese successivo dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il

Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

5. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, e successive modificazioni, deve essere redatto Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ART. 28 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 33 del presente statuto

ART. 29 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30 Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, che può anche essere socio dell'Associazione, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 Assicurazione dell'associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato, per qualsiasi causa, dall'Assemblea in convocazione straordinaria ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera l), e dell'articolo 12 comma 4.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore individuati e scelti dall'Assemblea, che nomina anche il Liquidatore, e che abbiano finalità e natura giuridica analoghe.
3. In caso di non individuazione di un ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e succ. modifiche.

ART. 34 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 35 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.